


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.09.2002 N. 994

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 14 Bisagno. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l. r. 18/1999.

pag. 4616

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.09.2002 N. 995

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti degli Ambiti 12 Leiro - 13 Polcevera. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l. r. 18/1999. pag. 4621

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.09.2002 N. 996

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 17 - Petronio. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l. r. 18/1999. pag. 4626

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.09.2002 N. 997

Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente Impero. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l. r. 18/1999. pag. 4630

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.09.2002 N. 998

Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente Armea e Rio Fonti - Ambito n. 4 - Argentina. - Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 l. r. 18/1999. pag. 4635

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.09.2002 N. 999

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 15. - Recco - Portofino. - Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l. r. 18/1999. pag. 4640

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.09.2002 N. 1002

Variazioni per euro 906.381,86 al bilancio 2002 ai sensi art. 9 L.R. 7.5.2002, n. 21 assegnazione statale di somme per rafforzamento e sviluppo delle imprese agricole di trasformazione e commercializzazione - D.Leg. 30.4.1998, n. 173 (16^o provv.to). pag. 4645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.09.2002 N. 141

Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio di Savona. pag. 4647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.09.2002 N. 143

Integrazione al decreto del Presidente della Giunta Regionale n.129 del 12.8.2002 ad oggetto "Rinnovo Consiglio dell'Ente Parco dell' Antola". pag. 4647

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA 02.09.2002 N. 1895**

Legge n. 313/98. Autorizzazione all'O.N.A.O.O. - Imperia - per lo svolgimento di un corso di formazione professionale per assaggiatori di olio di oliva.

pag. 4647

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TRIBUTI 16.09.2002 N. 1846

Undicesima variazione al Decreto Dirigenziale n. 3159/99 (Delegazione Aci) per nuova autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica.

pag. 4648

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - AREA 12 - VIABILITÀ
ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.9.2002 N.
5226/79183**

GE/112. Comune di Genova. P.R.U. di Porta Soprana - San Donato - Comparto "C". Sistemazione area di sedime dell'edificio di Vico del Dragone n. 3 (all'intersezione tra Vico del Dragone e Vico Boccadoro). Espropriazione, a favore del Comune di Genova, degli immobili necessari.

pag. 4648

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 28.05.2002 N. 278**

Pratica n. 4652 - Corso d'acqua: Torrente Ribarberi. Nulla Osta n. 10581. Domanda della Ditta: ACAM S.p.A. Relativa all'autorizzazione per il mantenimento in sanatoria di una condotta in acciaio DN 80 e per lo spostamento di condotte in polietilene posizionate in attraversamento ed all'interno dello scatolare di copertura del Torrente Ribarberi in Comune di: S. Stefano Magra, località Ponzano Magra.

pag. 4649

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA 18.09.2002 N. 491**

Corso d'acqua: Rigoletto. Deroga n. 173. Domanda della Ditta: Mencacci Alessandra e altri inerente la richiesta di variante alla determinazione n. 164 del 20.05.2000 relativa alla deroga della distanza di rispetto spondale, nel territorio del Comune di Sarzana per la realizzazione di un edificio residenziale.

pag. 4649

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.09.2002

N. 994

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 14 Bisagno. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:
 - l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
 - l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regio-

nale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dell'Ambito 14 Bisagno - relativo ai bacini dei Torrenti Sori, Poggio, Nervi, Bacini minori, zona Centro Storico e Genova Levante", in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Genova con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art.97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 14.6.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 37 del 25 settembre 2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Genova ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- con nota prot. n. 65955 del 25 luglio 2002 e n. 70513 del 9 agosto 2002, la Provincia di Genova, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il piano di cui si tratta al Comitato Istituzionale;

- gli elaborati costituenti il piano sono composti da:

I. Relazione generale;

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio;

III. Norme di attuazione e quaderno degli allegati tecnici a supporto della normativa

IV. Carta della rete idrografica significativa

V. Carta della franosità reale

VI. Carta della suscettività al dissesto

VII. Carta delle aree inondabili

VIII. Mappatura delle criticità idrauliche

IX. Carta del rischio idrogeologico

X. Mappatura degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, scala 1:5000

XI. Carta degli interventi

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

XII Carta dell'acclività;

XIII Carta geolitologica;

XIV Carta geomorfologica;

XV Carta idrogeologica;

XVI Carta dell'uso del suolo;

XVII Carta delle aree percorse dal fuoco;

XVIII Carta delle aree storicamente inondate;

XIX Carta dell'ubicazione delle sezioni idrauliche;

XX Carta degli elementi a rischio;

XXI Verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.);

XXII Limiti di bacino e sottobacini;

XXIII Schede dei parametri caratteristici dei bacini e sottobacini;

XXIV Cartografia storica dei rivi del centro storico di Genova;

XXV Schede opere idrauliche principali;

XXVI Schede delle criticità idrauliche e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico;

XXVII Schede di censimento dei movimenti franosi

- nella seduta del 4 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegate al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1 - bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il suo adeguamento da parte della Provincia.

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art.97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r. n. 18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

- a) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 14 Bisagno. Torrenti Sori, Poggio, Nervi, Baccini minori Centro Storico e Genova levante, adottato dalla Provincia di Genova con D.C.P. n. 37 del 25 settembre 2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 4 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

1. Rilievi e precisazione di carattere vincolante.

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

1.1 in relazione agli aspetti geologici si rileva la necessità di una migliore definizione del piano degli interventi, che non contenga una semplice stima economica ma definisca puntualmente priorità e linee di intervento anche alla luce di quanto già realizzato o in esecuzione;

1.2 la necessità di esplicitare relativamente alla "Carta delle rete idrografica significativa" e alla "Carta delle fasce fluviali" richiamate nella norma, in relazione all'importanza che queste rivestono, a quale cartografia specifica di Piano si deve far riferimento;

1.3 occorre inserire in cartografia tutte le aree storicamente inondate che nei tratti non studiati dovranno essere ricomprese in fascia B;

1.4 occorre produrre, considerata l'importanza della stessa, la carta del rischio;

1.5 art. 4 Elaborati di Piano occorre elencare esplicitamente nella normativa le carte relative a ciascun Piano indicandone lo specifico riferimento oltre che negli articoli di piano anche nella Relazione in quanto la mancanza di una cartografia richiamata nella norma rende la stessa inapplicabile;

1.6 art. 6 Identificazione del reticolo idrografico principale
occorre indicare:

- che i rii identificati in questa cartografia comprendono i corsi d'acqua pubblici già iscritti negli elenchi;

- che la disciplina vincolistica del Piano si riferisce ai corsi d'acqua identificati in cartografia;

1.7 art. 8 Distanze dai corsi d'acqua comma 4 occorre:

- esplicitare in quale Tavola sono rappresentati i tratti di corsi d'acqua che hanno formato oggetto di studio;

- eliminare l'ultimo periodo in quanto contraddittorio con quanto previsto all'art. 15 comma 2;

1.8 art. 11 Manutenzione degli alvei
occorre che le direttive dell'Autorità di bacino di rilievo regionale inserite negli allegati tecnici risultino conformi a quelle approvate dal Comitato Istituzionale;

1.9 art. 12 Individuazione e categorie di aree comma 2 lett. b punto 2 II devono essere escluse dalle Pg3a le zone a franosità diffusa quiescenti;

1.10 art. 13 Alveo Attuale comma 1 lett. b) eliminare le parole "volte a snaturare la specifica caratteristica e funzionalità fluviali";

1.11 art. 15 Fasce di inondabilità occorre:

- comma 6 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;
- comma 10 ricondurre la possibilità di realiz-

zare opere in deroga ai divieti previsti per le fasce A,B a quanto previsto dai criteri regionali fermo restando che gli interventi ammessi devono ricadere in tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati;

1.12 art. 19 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale occorre eliminare il richiamo all'art. 18 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;

1.13 art. 21 Indicazione dei soggetti attuatori eliminare il riferimento all'art. 23 in luogo dell'art. 22;

1.14 occorre rendere conformi gli allegati tecnici a corredo della normativa a quanto previsto dai criteri regionali della D.G.R. 357/2001 ed il richiamo agli stessi nelle norme di Piano deve essere specifico rispetto alla numerazione;

Ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante di cui ai punti successivi potrà essere temperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso;

1.15 è necessario effettuare gli approfondimenti idraulici e geologici, richiesti e suggeriti in fase di apporto istruttorio parzialmente o non del tutto riscontrati;

1.16 i Piani dovranno essere adeguati ai criteri informativi regionali;

1.17 deve essere indicata una precisa definizione della "pericolosità urbana" sia in termini spaziali che di grado di rischio atteso, anche in considerazione dei dati conoscitivi disponibili presso gli Enti Locali delegati (vedi ad es. PRG comunale, cartografia geomorfologica);

1.18 deve essere verificato, ed eventualmente indicato in cartografia, lo stato di pericolosità, allo stato attuale, della discarica di Bogliasco attraverso un'analisi attenta e organica delle criticità che interessano questo areale;

- per la parte geologica, con particolare riferimento alla “tenuta” del corpo nel corso della formazione del lago temporaneo a monte, conseguente ad eventi pluviometrici estremi e prolungati già verificati in tempi recenti. In tale senso si richiama la necessità che i monitoraggi previsti presso il corpo della discarica (vedi “piano degli interventi, importo 500.000.000 lit) siano progettati in maniera tale da fornire riscontri tecnici oggettivi in merito alle problematiche in parola;
- per la parte idraulica deve essere specificato lo stato di attuazione degli interventi e i risultati conseguibili in termini di mitigazione del rischio;

1.19 Occorre una migliore definizione del processo logico di analisi delle aree soggette a fenomeni gravitativi profondi, per quanto attiene la carta di pericolosità spaziale, con riferimento, anche, agli abitati di Levà, Sussisa, Capreno, Sessarego (R3). In rapporto alla tipologia di franosità rilevata e alle dimensioni del problema devono essere esplicitati, e chiaramente definiti, gli indirizzi di gestione di tali criticità, considerato anche che nel piano degli interventi viene riportata una voce generica di “monitoraggi per le situazioni R3 e R4 presenti nel bacino” senza una organica ed analitica ripartizione dei fondi così impegnati;

1.20 verificare, prima della formulazione dei programmi di intervento, che, qualora siano previsti interventi relativi ad opere puntuali di adeguamento di attraversamenti, tali interventi costituiscano un effettivo miglioramento delle condizioni di rischio.

2. Raccomandazioni ed osservazioni

Relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaiono suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l’interpretazione e, quindi, l’applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:

2.1. Per la parte geologica e geomorfologica, considerate le caratteristiche proprie degli elaborati cartografici di base, si ritiene che gli stessi possano essere revisionati nei successivi approfondimenti ed aggiornamenti nell’ambito dello sviluppo della locale pianificazione territoriale

2.2. Per la parte idraulica sarebbe opportuno:

- utilizzare una diversa simbologia per indicare i tratti indagati in quanto l’allegato I4 risulta di difficile lettura
- relativamente al criterio con cui è stata determinata la priorità degli interventi inserire, per una maggior comprensione, le motivazioni fornite in risposta all’apporto istruttorio;

2.3 art. 10 Adeguamento opere si suggerisce di:

- adeguare la rubrica indicando “Adeguamento opere in concessione”
- comma 1 dopo le parole “devono essere adeguate” aggiungere le parole, “secondo le modalità previste nel Piano”;
- modificare la copertina delle “Schede criticità idrauliche ed interventi” in quanto riferite ad altro Ambito;

2.4 art. 12 Individuazione e categorie di aree

comma 2 lett. c) è opportuno precisare in quale parte del piano risulta metodologicamente determinato il livello di rischio idrogeologico;

2.5 art. 15 Fasce di inondabilità

comma 10 si suggerisce di indicare puntualmente a quali commi si riferisce la deroga ivi presente;

2.4 art. 16 comma 7 bis (Aree a diversa suscettibilità al dissesto) dopo le parole “ampiezza significativa” aggiungere “quali”;

2.5 art. 17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d’acqua) si suggerisce di precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e n. 643/2002.

b) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.09.2002

N. 995

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti degli Ambiti 12 Leiro - 13 Polcevera. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l. r. 18/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:

– l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;

– l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comi-

tato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art.8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico degli Ambiti 12 - Leiro e 13 - Polcevera" dei Torrenti Arrestra, Rumarro ed aree scolanti di Cogoleto, Lerone, Arrestra, aree scolanti di Arenzano, Cerusa, Leiro, Bacini Minori ed aree scolanti nel ponente genovese, in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Genova con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 11.7.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 50 del 13 novembre 2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Geno-

va ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- con nota prot. n. 67661 del 31 luglio 2002 la Provincia di Genova, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il piano di cui si tratta al Comitato Istituzionale;
- gli elaborati costituenti il piano sono composti da:

I. Relazione generale;

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio;

III. Norme di attuazione e quaderni degli allegati tecnici a supporto della normativa;

IV. Carta della rete idrografica significativa;

V. Carta della franosità reale;

VI. Carta della suscettività al dissesto;

VII. Carta delle fasce di inondabilità;

VIII. Carta del rischio geomorfologico;

IX. Carta del rischio idraulico;

X. Carta degli interventi.

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

X. Carta dell'acclività;

XI. Carta geolitologica;

XII. Carta geomorfologica;

XIII. Carta idrogeologica;

XIV. Carta dell'uso del suolo;

XV. Carta delle aree percorse dal fuoco;

XVI. Carta delle aree storicamente inondate;

XVII. Carta delle tracce delle sezioni idrauliche;

XVIII. Carta delle aree inondabili;

XIX. Carta degli elementi a rischio;

XX. Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.);

XXI. Schede di censimento dei movimenti franosi.

- nella seduta del 4 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegate al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c.1 - bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il suo adeguamento da parte della Provincia.

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art.97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 97 comma 8 l.r. n. 18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

- a) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico degli Ambiti - 12 Leiro e 13 Polcevera-Torrenti Arrestra, Ruma-

ro, aree scolanti di Cogoleto, Lerone, e aree scolanti di Arenzano, Cerusa, Leiro, Bacini Minori ed aree scolanti del ponente genovese, fino al bacino del T. Polcevera, adottato dalla Provincia di Genova con D.C.P. n. 50 del 13.11.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 4 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

1. Rilievi e precisazioni di carattere vincolante.

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

- 1.1 si rileva la necessità, di ricomprendere nella carta della suscettività al dissesto le cave attive nella classe "aree speciali" (cs), per le quali valgono le norme specifiche già in vigore nel Piano di settore;
- 1.2 occorre fornire relativamente alla Carta della suscettività al dissesto la motivazione della riduzione delle aree ad alta suscettività verificando, anche, la perimetrazione delle aree in particolare di quelle corrispondenti alle zone franosità diffusa della Carta della franosità reale (es. foglio CTR 213130) che vengono inserite nella suscettività media o bassa;
- 1.3 occorre indicare tutte le aree storicamente inondate e, per i tratti dei corsi d'acqua, dove siano presenti studi idraulici, a supporto della individuazione delle criticità e della conseguente determinazione delle fasce di inondabilità, inadeguati e non rispondenti alle raccomandazioni regionali in merito o siano del tutto mancanti, sia applicata la disciplina della fascia B così come indicato dai criteri regionali;
- 1.4 occorre che la carta del rischio idraulico risulti dalla sovrapposizione degli elementi a

- rischio con la carta delle fasce di inondabilità e non con la carta delle aree inondabili (Aree 2,4,5) in quanto le stesse non riportano le eventuali aree storicamente inondate esterne alle aree inondabili;
- 1.5 Area 2 deve essere rivista la perimetrazione delle aree inondabili che, a parte la perimetrazione dell'alveo, non sembra essere stata modificata, soprattutto per quanto riguarda l'edificio sul Rio Loaga in sponda sinistra, a monte della confluenza nel Lerone, in quanto posto ad argine del rio stesso;
- 1.6 Area 3 nella carta del rischio idraulico la zona ricadente in fascia C, essendo in ambito urbano, deve essere mappata a rischio medio R2;
- 1.7 Area 4 occorre verificare la carta delle aree inondabili in corrispondenza delle località Chiale e Fabbriche, che non risulta modificata come invece indicato a seguito del recepimento di quanto segnalato nell'apporto istruttorio;
- 1.8 Area 5 considerata la criticità costituita dagli edifici in alveo in loc. Edifici Nuovi occorre chiarire gli aspetti normativi conseguenti;
- 1.9 Area 6 occorre produrre la Carta del Rischio, considerato che nell'Allegato "Fasce di inondabilità rii minori", fornito per il parere vincolante, sono presenti alcuni rii (esempio Rii Molinassi e Zanina Marotto);
- 1.10 art. 6 Identificazione del reticolo idrografico principale occorre indicare:
- che i rii identificati in questa cartografia comprendono i corsi d'acqua pubblici già iscritti negli elenchi;
 - che la disciplina vincolistica del Piano si riferisce ai corsi d'acqua identificati in cartografia;
- 1.11 art. 8 Distanze dai corsi d'acqua comma 4 occorre:
- esplicitare in quale Tavola sono rappre-
- sentati i tratti di corsi d'acqua, che hanno formato oggetto di studio;
- eliminare l'ultimo periodo in quanto contraddittorio con quanto previsto all'art. 15 comma 2;
- 1.12 Art. 11 Manutenzione degli alvei occorre che le direttive dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, inserite negli allegati tecnici, risultino conformi a quelle approvate dal Comitato Istituzionale;
- 1.13 Art. 12 Individuazione e categorie di aree comma 2 lett. b) punto 2 II devono essere escluse dalle Pg3a le zone a franosità diffusa quiescenti;
- 1.14 Art. 13 Alveo Attuale comma 1 lett. b) eliminare le parole "volte a snaturare la specifica caratteristica e funzionalità fluviali";
- 1.15 art. 14 Fasce di inondabilità occorre:
- comma 6 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;
 - comma 10 ricondurre la possibilità di realizzare opere in deroga ai divieti previsti per le fasce A e B a quanto previsto dai criteri regionali, fermo restando che gli interventi ammessi devono ricadere in tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati;
- 1.16 art. 18 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale occorre eliminare il richiamo all'art. 18 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;
- 1.17 art. 20 Indicazione dei soggetti attuatori eliminare il riferimento all'art. 22 in luogo dell'art. 21;
- 1.18 occorre rendere conformi gli allegati tecnici, a corredo della normativa, a quanto previsto dai criteri regionali della D.G.R. 357/2001 ed il richiamo agli stessi nelle norme di Piano deve essere specifico rispetto alla numerazione;

Ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante di cui ai punti successivi potrà essere ottemperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso;

1.19 è necessario effettuare gli approfondimenti idraulici e geologici, richiesti e suggeriti in fase di apporto istruttorio parzialmente o non del tutto riscontrati;

1.20 occorre elaborare, in vista della formulazione dei programmi di intervento, un quadro complessivo di priorità, sulla base delle situazioni a rischio evidenziate dal Piano, comprendente sia gli aspetti idraulici che geomorfologici e indicando, sulla base delle normative vigenti, gli Enti attuatori;

1.21 occorre verificare, prima della formulazione dei programmi di intervento, che, qualora siano previsti interventi relativi ad opere puntuali di adeguamento di attraversamenti, tali interventi costituiscano un effettivo miglioramento delle condizioni di rischio;

1.22 occorre effettuare un confronto con la carta geomorfologica del P.U.C. di Genova, in quanto è stata registrata una difformità circa il quadro della franosità, e la relativa pericolosità spaziale, rappresentata nella cartografia di Piano: diversi corpi franosi censiti negli studi del P.U.C. non risultano e, in tali aree, la suscettività al dissesto risulta media o bassa (vedi ctr 213090 zona Fiorino);

1.23 i Piani dovranno essere adeguati ai criteri informativi regionali;

2. Raccomandazioni ed osservazioni

Relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaiono suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l'interpretazione e, quindi, l'applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:

2.1 Per la parte geologica e geomorfologica, considerate le caratteristiche proprie degli elaborati cartografici di base, si ritiene che gli stessi possano essere revisionati nei successivi approfondimenti ed aggiornamenti nell'ambito dello sviluppo della locale pianificazione territoriale;

2.2 art. 10 Adeguamento opere si suggerisce di:

- adeguare la rubrica indicando "Adeguamento opere in concessione"

- comma 1 dopo le parole "devono essere adeguate" aggiungere le parole, "secondo le modalità previste nel Piano";

2.3 art. 12 Individuazione e categorie di aree comma 2 lett. c) è opportuno precisare in quale parte del piano risulta metodologicamente determinato il livello di rischio idrogeologico;

2.4 art. 14 Fasce di inondabilità comma 10 si suggerisce di indicare puntualmente a quali commi si riferisce la deroga ivi presente;

2.5 art. 15 Aree a diversa suscettività al dissesto comma 7 bis dopo le parole "ampiezza significativa" aggiungere "quali";

2.6 art. 16 Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua si suggerisce di precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;

2.7 si suggerisce, per chiarezza, di inserire nel Piano le precisazioni e i chiarimenti fornite a seguito dell'apporto istruttorio ed oggetto di riscontro.

b) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.09.2002

N. 996

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 17 - Petronio. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:
 - l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
 - l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comi-

tato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art.8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonchi le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dell'Ambito 17 Petronio" Torrenti Petronio, Gromolo, Bisagno di Moneglia, S. Lorenzo e Aree scolanti, in oggetto h stato elaborato dalla Provincia di Genova con le procedure previste dalla l.r.9/93 ed h stato sottoposto all'iter previsto dall'art.97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 7.6.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 32 del 31 luglio 2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Genova ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- con nota prot. n. 67061 del 30 luglio 2002, la Provincia di Genova, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il piano di cui si tratta al Comitato Istituzionale;

- gli elaborati costituenti il piano sono composti da:

Relazione generale

Carta della Franosità reale

Carta della Pericolosità geomorfologica

Carta delle fasce di inondabilità

Carta del rischio geomorfologico e idraulico

Carta degli interventi

Carta della fascia di riassetto fluviale

Norme di attuazione

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

Carta dell'Acclività.

Carta Geologica.

Carta Geomorfologica.

Carta Idrogeologica.

Carta dell'Uso del Suolo.

Carta degli elementi a rischio.

Carta delle aree storicamente inondate.

Carta delle tracce delle sezioni idrauliche.

Carta indicative dei tiranti idrici per aree inondabili T=50,200.

Schede censimento movimenti franosi.

Allegati relativi alle verifiche idrauliche.

- nella seduta del 4 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla

conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonchi di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegate al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il suo adeguamento da parte della Provincia.

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisa-

zioni a carattere vincolante, nonchi le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonchi alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale ha chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 97 comma 8 l.r. n. 18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

a) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 17 - Petronio", adottato dalla Provincia di Genova con D.C.P. n. 32 del 31 luglio 2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonchi le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del

4 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

1. Rilievi e precisazioni di carattere vincolante.

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali, che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

T. Bisagno di Moneglia, T.S. Lorenzo e Aree scolanti

1.1 si rileva la necessità di allineare le evidenze cartografiche, in particolare per quanto attiene la carta del rischio, relativamente all'area classificata di livello R4, loc. Fossa del Mandola, con i contenuti della relazione di piano, dove tale area non viene ricompresa né tra le criticità del bacino, né nel piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

1.2 occorre chiarire a quali fasce di inondabilità, indicate nella tav. 10 "Carta delle fasce di inondabilità", e di conseguenza a quale regime normativo siano riconducibili, le zone interessate da flussi fuori alveo con bassa velocità di scorrimento;

1.3 occorre verificare la congruenza della cartografia derivata, ad esempio quale la Carta del Rischio e la Carta della fascia di riassetto fluviale, che non sono state trasmesse e sono quindi da intendersi non modificate, alla luce delle modifiche apportate alla cartografia da cui derivano (Carta delle fasce);

T. Petronio T.Gromolo

1.4 Occorre rendere conformi le carte del rischio in relazione alla classificazione dell'alveo attivo;

1.5 art. 1 Finalità generali del Piano occorre eliminare al c. 1 il richiamo all'Ambito 16 non pertinente in quanto la norma riguarda esclusivamente due torrenti dell'Ambito 17;

1.6 art. 7 Portata di Piena di Progetto occorre eliminare al comma 1 il richiamo al tratto compreso dalla foce del fiume Entella sino alla confluenza del T. Lavagna con il T. Sturla non pertinente all'Ambito 17 in esame;

1.7 art. 14 Fasce di riassetto fluviale

- comma 5 eliminare in quanto riferito ad altro Ambito;

1.8 occorre riportare la perimetrazione delle cave "Bargonasco" in loc. Pezze Comune di Casarza L., e "Acquafredda" C di Castiglione Chiavarese alle delimitazioni indicate dal PTRAC;

Per tutti i Piani

1.9 art. 4 Elaborati di Piano occorre elencare esplicitamente nella normativa le carte relative a ciascun Piano indicandone lo specifico riferimento oltre che negli articoli di piano anche nella Relazione in quanto la mancanza di una cartografia richiamata nella norma rende la stessa inapplicabile;

1.10 art. 6 Identificazione del reticolo idrografico principale occorre indicare che:

- i rii rappresentati in questa cartografia comprendono i corsi d'acqua pubblici già iscritti negli elenchi;
- la disciplina vincolistica del Piano si riferisce ai corsi d'acqua identificati in cartografia;

1.11 art. 8 Distanze dai corsi d'acqua comma 4 occorre:

- esplicitare in quale Tavola sono rappresentati i tratti di corsi d'acqua che hanno formato oggetto di studio;
- eliminare l'ultimo periodo in quanto contraddittorio con quanto previsto all'art. 15 comma 2;

1.12 art. 11 Manutenzione degli alvei occorre che le direttive dell'Autorità di bacino di rilievo regionale inserite negli allegati tecnici risultino conformi a quelle approvate dal Comitato Istituzionale;

1.13 art. 12 Individuazione e categorie di aree comma 2 lett. b) punto 2 II devono essere escluse dalle Pg3a le zone a franosità diffusa quiescenti;

1.13 art. 13 Alveo Attuale comma 1 lett. b) eli-

minare le parole "volte a snaturare la specifica caratteristica e funzionalità fluviali";

1.14 art. 15 Fasce di inondabilità

- comma 8 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;

- comma 12 ricondurre la possibilità di realizzare opere in deroga ai divieti previsti per le fasce A e B a quanto previsto dai criteri regionali, fermo restando che gli interventi ammessi devono ricadere in tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati;

1.15 art. 19 C. 1 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale occorre eliminare il richiamo all'art. 18 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici.

1.16 occorre rivedere la numerazione degli articoli 22 e 23 e dei commi dell'art. 15;

1.17 occorre rendere conformi a quanto previsto dai criteri regionali della D.G.R. 357/2001 gli allegati tecnici a corredo della normativa, ed il richiamo agli stessi nelle norme di Piano deve essere specifico rispetto alla numerazione;

Ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante di cui ai punti successivi potrà essere temperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso:

1.18 è necessario effettuare gli approfondimenti idraulici e geologici, richiesti e suggeriti in fase di apporto istruttorio parzialmente o non del tutto riscontrati;

1.19 i Piani devono essere adeguati ai criteri informativi regionali;

1.20 verificare, prima della formulazione dei programmi di intervento, che, qualora siano previsti interventi relativi ad opere puntuali di adeguamento di attraversamenti, tali in-

terventi costituiscano un effettivo miglioramento delle condizioni di rischio;

T. Petronio

1.21 occorre rendere gli allegati idraulici coerenti con la versione della Relazione e con gli elaborati cartografici forniti per il parere vincolante.

2. Raccomandazioni ed osservazioni

Relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaiono suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l'interpretazione e, quindi, l'applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:

2.1. Per la parte geologica e geomorfologica, considerate le caratteristiche proprie degli elaborati cartografici di base, si ritiene che gli stessi possano essere revisionati nei successivi approfondimenti ed aggiornamenti nell'ambito dello sviluppo della locale pianificazione territoriale;

2.2 art. 10 Adeguamento opere

- si suggerisce di adeguare la rubrica indicando "Adeguamento opere in concessione";
- comma 1 dopo le parole "devono essere adeguate" aggiungere le parole: "secondo le modalità previste nel Piano";

2.3 art. 12 Individuazione e categorie di aree comma 2 lett. c) sarebbe opportuno precisare in quale parte del piano risulta metodologicamente determinato il livello di rischio idrogeologico;

2.4 art. 15 Fasce di inondabilità comma 12 si suggerisce di indicare puntualmente a quali commi si riferisce la deroga ivi presente;

2.5 art. 16 Aree a diversa suscettibilità al dissesto inserire, al comma 7 bis, dopo le parole "ampiezza significativa" il termine "quali";

2.6 art. 17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua) si suggerisce di precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di in-

cidenza cosl come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;

2.7 T. Bisagno di Moneglia S. Lorenzo e aree scolanti;

- si segnala l'opportunità di uniformare nella TAV. 14 e nell'allegato C1 le sigle delle sezioni che sono diverse;

- nella Carta delle fasce fluviali non c'è coerenza tra la simbologia in legenda e quella riportata nella carta stessa relativamente alla "zona interessata da flussi fuori alveo (T=500 anni)";

- nella Carta degli interventi non viene riportata nè in legenda ni sulla carta stessa la tipologia di interventi indicata nel Piano di interventi come TM;

2.8 T.Petronio si segnala che non sono state riscontrate modifiche alla Carta di pericolosità geomorfologica relativamente ai riporti che presentano segni di instabilità.

b) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.09.2002

N. 997

Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente Impero. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/1999.

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori

funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;

- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:

- l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;

- l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente Impero Ambito n. 6 - Impero", in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Imperia con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 7.6.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Imperia n. 56 del 1 agosto 2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Imperia ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;
- la Giunta Provinciale di Imperia, preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale, ha con delibera n. 455 del 10 luglio 2002 disposto la trasmissione del piano di cui si tratta, inviato con nota prot. n. 33740 del 18 luglio 2002, al Comitato Istituzionale;
- gli elaborati costituenti il piano sono composti da:

I. Relazione generale (cap. 1 - 2 - 3 - 4)

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio (cap. 5)

III. Norme di attuazione e relativi allegati (cap. 6)

IV. Carta delle fasce fluviali TAV. 10

V. Carta della pericolosità e suscettività al dissesto TAV. 11

VI. Carta del rischio idraulico e idrogeologico TAV. 12

VII. Carta degli interventi TAV. 13

VIII. Carta dei corsi d'acqua TAV. 14

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

IX. Carta geologica TAV. 1

X. Carta geomorfologica TAV. 2

XI. Carta idrogeologica TAV. 3

XII. Carta dell'orientamento dei versanti TAV. 4

XIII. Carta dell'acclività TAV. 5

XIV. Carta della vegetazione reale TAV. 6

XV. Carta dell'uso del suolo TAV. 7

XVI. Carta delle opere idrauliche TAV. 8

XVII. Carta delle aree storicamente inondate TAV. 9

XVIII. Carta degli elementi a rischio TAV. 15

XIX. Carta degli strumenti urbanistici TAV. 16

XX. Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

XXI. Schede di censimento dei movimenti franosi.

XXIII. Schede catasto opere idrauliche

- nella seduta del 4 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;

- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;

- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegata al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il suo adeguamento da parte della Provincia.

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r. n. 18/99, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di Imperia adegui il Piano in

esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r.n.18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

a) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.97, comma 8 della legge regionale n.18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del torrente Impero", adottato dalla Provincia di Imperia con D.C.P. n. 56 del 1.08.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 4 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

A. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante.

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

1. relativamente agli aspetti geologici si rileva la necessità che:

il paragrafo 3.4 "Principali criticità del bacino" venga integrato, anche sinteticamente, con la descrizione delle aree a maggior criticità e di conseguenza a maggior rischio, segnatamente per quanto riguarda i centri abitati ad elevato rischio, peraltro indicati nel paragrafo 5.4 "interventi di monitoraggio". Ciò anche al fine di rendere evidente, anche nella relazione del piano, il nesso tra criticità ed interventi proposti;

sia effettuato un controllo di congruenza tra gli elementi della carta geomorfologica e quelli della suscettività al dissesto e del rischio, in particolare modo per l'areale di Capo Berta;

2. relativamente agli aspetti idraulici è necessario:

correggere sulla carta delle fasce fluviali, in conseguenza della rilevanza a livello normativo, gli errori anche grafici presenti:

- rivedendo la perimetrazione della fascia a* che risulta, in alcuni punti, mappata come fascia a e viceversa e in corrispondenza di Borgomaro dove non risulta legata ad eventi storici;
- rivedendo l'area fascia a in sponda sinistra sopra l'abitato di Castelvecchio, che non risulta derivare da verifiche idrauliche nè compresa nelle aree storicamente inondate;
- perimetrando la fascia di riassetto fluviale in modo che costituisca un'entità areale anche in vista della strutturazione informatica del dato;
- indicando tutte le aree storicamente inondate per le quali non siano avvenute modifiche significative definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento;
- indicando sulla carta delle fasce tutti i tratti indagati;
- inserendo in legenda la sigla RF alla dicitura "fascia di riassetto fluviale";

eliminare le incongruenze esistenti tra le verifiche idrauliche e le fasce nelle località di Gombi del Candelieri ed Italgraf;

ricondere i franchi di sicurezza, stabiliti nell'allegato 3, a quanto indicato nei criteri regionali, in particolare riguardo le caratteristiche cinetiche della corrente;

2. art. 4 Elaborati di Piano

occorre elencare esplicitamente nella normativa le carte relative al Piano indicandone lo specifico riferimento oltre che negli articoli di piano anche nella Relazione;

3. art. 15 Fasce fluviali

è necessario:

– rettificare la numerazione dei commi successivi al comma 1;

– al comma 3 lett. a) riformulare la norma prevista che consente di realizzare interventi di nuova edificazione, a seguito del parere della Provincia con riferimento alle zone territoriali omogenee C di cui al D.M. 2.4.1968, che risulta in contrasto con i criteri regionali, che limitano la possibilità di realizzare nuove edificazioni in tessuto urbano consolidato o da completare escludendo la zona C ivi richiamata;

lett. d) prevedere, relativamente agli insediamenti industriali esistenti per i quali è consentito l'aumento di volume per l'adeguamento tecnologico, l'adozione delle limitazioni e degli accorgimenti tecnico costruttivi indicati alla lett. b) dello stesso comma 3;

– al comma 6 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;

– al comma 8 inserire, con riferimento alla ripermetrazione, il richiamo anche alla fascia a*;

4. art. 16 (Aree a diversa suscettività al dissesto) occorre:

– al comma 1 sostituire nel richiamo all'art 12 comma 2 la lett. c) con la lettera b);

– al comma 2 lettera d) modificare la norma, che consente per aree a suscettività al dissesto elevata (Pg4) la posa in opera di tubazioni al servizio degli edifici in contrasto con quanto previsto dai criteri regionali;

– rettificare la numerazione dei commi successivi al comma 2;

– al comma 4 aggiungere dopo la parola “con-

tenuto” dell'ultima riga la frase “rispetto all'entità dei parametri geologici, geomorfologici, geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti, tale da consentire interventi di tipo edificatorio di maggior portata rispetto a quelli ammessi nelle stesse aree di frana quiescenti e nelle restanti aree ricomprese nelle Pg3a”;

– al comma 4 quinquies occorre indicare che le risultanze costituiscono aggiornamento di Piano;

5. art. 20 (Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione) al comma 1 occorre eliminare il richiamo all'art. 26 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;

6. art. 22 (Indicazione dei soggetti attuatori) occorre sostituire il richiamo all'art. 21 con l'art. 23;

7. art. 26 (Interventi edilizi sanabili ai sensi della l. 47/85) al comma 1 occorre inserire la precisazione che gli interventi non siano compresi nell'alveo del corso d'acqua;

Ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, di cui ai punti successivi, potrà essere ottemperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso;

8. è necessario effettuare gli approfondimenti idraulici e geologici, richiesti e suggeriti in fase di apporto istruttorio, parzialmente o non del tutto riscontrati;

9. il Piano deve essere adeguato ai criteri informativi regionali.

B. Raccomandazioni ed osservazioni

Si suggerisce di:

1. specificare che, ogni qualvolta il Piano si riferisce alla Provincia, deve intendersi la stessa come organo dell'A.d.B. ed in generale occorre richiamare sempre il concetto che l'Ente auto-

rizzatore è la Provincia e non il C.T.P. organo consultivo;

2. art. 10 (Adeguamento opere in concessione) sostituire il termine "previste" in quanto si riferisce ad opere esistenti;

3. art. 11 (Manutenzione degli alvei) far riferimento in generale alle direttive regionali vigenti;

4. art. 12 (Individuazione e categorie di aree) sostituire al comma 2 lettera a) punto 4) il termine rischio con il termine pericolo;

5. art. 15 (Fasce di inondabilità) eliminare al comma 9, per chiarezza, le parentesi da (a*);

6. art.16 (Aree a diversa suscettività dissesto) si suggerisce al fine di non ingenerare incertezze di eliminare il richiamo alle Pg3;

7. art.17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua) al comma 3, relativamente alla prevista non applicabilità della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 2, c. 5 l.r. 38/98, valutare quali siano effettivamente gli interventi, che ricadano in questa categoria e precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;

8. rivedere gli allegati alla normativa, che presentano alcune imprecisioni ed errori;

9. uniformare la numerazione delle sezioni della carta "Planimetria generale delle sezioni" e rendere tali sezioni coerenti con quelle indicate negli allegati idraulici (profili e tabelle);

10. integrare gli allegati dei profili idraulici trasmessi per il parere vincolante con i calcoli non riportati e invece presenti nella versione trasmessa per l'apporto istruttorio;

11. spiegare il rapporto tra le classi di pericolosità indicate nella matrice di determinazione del rischio e le fasce (ossia i T associati alle classi di pericolosità suddette);

12. inserire nel Piano, per chiarezza, le precisazioni e i chiarimenti forniti a seguito dell'apporto istruttorio ed oggetto di riscontro.

b) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.09.2002

N. 998

Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente Armea e Rio Fonti - Ambito n. 4 - Argentina. - Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 l.r. 18/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:

- l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, co-

stituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;

- l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art.8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente Armea e Rio Fonti - Ambito n. 4 - Argentina", in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Imperia con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 7.6.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Imperia n. 55 del 1 agosto 2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pre-

torio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Imperia ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- la Giunta Provinciale di Imperia, preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale, ha con delibera n. 456 del 10 luglio 2002 disposto la trasmissione del piano di cui si tratta, inviato con nota prot. n. 33739 del 18 luglio 2002, al Comitato Istituzionale;
- gli elaborati costituenti il piano sono composti da:

I. Relazione generale (cap. 1 - 2 - 3 - 4)

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio (cap. 5)

III. Norme di attuazione (cap. 6)

IV. Carta delle fasce di inondabilità TAV. 14

V. Carta della suscettività al dissesto TAV. 15

VI. Carta del rischio TAV. 16

VII. Carta degli interventi TAV. 17

VIII. Carta dei corsi d'acqua TAV. 18

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

IX Carta geolitologica TAV. 1

X. Carta geomorfologica TAV. 2

XI. Carta della franosità reale TAV. 3

XII. Carta idrogeologica TAV. 4

XIII. Carta dell'orientamento dei versanti TAV. 5

XIV. Carta dell'acclività TAV. 6

XV. Carta della vegetazione reale TAV. 7

XVI. Carta dell'uso del suolo TAV. 8

XVII. Carta dei vincoli preesistenti TAV. 9

XVIII. Carta della localizzazione delle opere idrauliche TAV. 10

XIX. Carta degli strumenti urbanistici TAV. 11

XX. Carta degli elementi a rischio TAV. 12

XXI. Carta delle aree storicamente inondate TAV. 13

XXII. Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

XXIII. Schede di censimento dei movimenti franosi.

XXIV. Schede catasto opere idrauliche

– nella seduta del 4 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegate al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato difformità che richiedono il suo adeguamento da parte della Provincia.

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r. n. 18/99, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di Imperia adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r. n. 18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

a) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del torrente Armea e Rio Fonti. - Ambito n. 4 - Argentina", adottato dalla Provincia di Imperia con D.C.P. n. 55 del 1.08.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 4 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

1. Rilievi e precisazioni di carattere vincolante.

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

1.1 la necessità che il capitolo 5 "piano di interventi per la mitigazione del rischio" evidenzi gli interventi già realizzati, o in fase di esecuzione, in relazione alle complesse situazioni presenti nel bacino (es: Ceriana capoluogo, Bestagno, Rio Crai), anche a seguito dell'importante evento alluvionale del 2000, esplicitando le interazioni con gli interventi, gli studi ed i monitoraggi, previsti per la sistemazione dei dissesti e per le azioni di mitigazione del rischio proposte nel piano, fornendo quindi un quadro d'insieme delle varie azioni di intervento relazionate ai diversi finanziamenti attivati;

1.2 la necessità della valutazione e dell'eventuale inserimento nella cartografia di piano del dissesto segnalato, a seguito di indicazioni provinciali, come "livello d'attenzione" nella DGR 1411/99 ubicato in sponda destra del T. Armea fra Monte dei Corvi e il tracciato autostradale. Qualora non si ritenga opportuno rivedere la cartografia di piano è necessario comunque motivare adeguatamente la scelta eseguita, in quan-

to tale dissesto risulta già presente in una cartografia ufficiale;

1.3 deve essere esplicitato che gli approfondimenti, richiesti in fase di apporto istruttorio e non ancora sviluppati, saranno effettuati più propriamente nel corso del previsto studio di dettaglio, analisi e monitoraggio dei fenomeni di dissesto principali indicato nel Piano di Interventi di mitigazione del rischio e finanziato con la D.G.R. n. 347/2002;

1.4 occorre, sul Rio Fonti, perimetrare a scala opportuna la fascia A derivante dai calcoli idraulici;

1.5 occorre correggere sulla carta delle fasce, in conseguenza della rilevanza a livello normativo, gli errori grafici presenti:

- rivedendo la perimetrazione della fascia a, che, in alcune parti, risulta evidenziata con tratto arancione anziché rosso e le aree a* perimetrate in parte in rosso anziché in arancione;
- perimetrando la fascia di riassetto fluviale in modo che costituisca un'entità areale anche in vista della strutturazione informatica del dato;
- inserendo in legenda la sigla RF a fianco della dicitura "fascia di riassetto fluviale";

1.6 occorre ricondurre i franchi di sicurezza, stabiliti nell'allegato 3, a quanto indicato nei criteri regionali, in particolare relativamente alle caratteristiche cinetiche della corrente;

1.7 art. 4 Elaborati di Piano
occorre elencare esplicitamente le carte di Piano indicandone lo specifico riferimento oltre che nelle norme di Piano anche nella Relazione al piano stesso;

1.8 art. 8 Distanze dai corsi d'acqua
comma 4 occorre esplicitare in quale Tavola sono rappresentati i tratti di corsi d'acqua che, hanno formato oggetto di studio;

1.9 art. 15 fasce fluviali

1.9.1 occorre rettificare la numerazione dei commi successivi al comma 1

1.9.2 comma 3 occorre:

– lett.a) riformulare la norma prevista che consente di realizzare interventi di nuova edificazione, a seguito del parere della Provincia con riferimento alle zone territoriali omogenee C, di cui al D.M. 2.4.1968, che risulta in contrasto con i criteri regionali, che limitano la possibilità di realizzare nuove edificazioni in tessuto urbano consolidato o da completare escludendo la zona C ivi richiamata;

– lett. d) prevedere, relativamente agli insediamenti industriali esistenti per i quali è consentito l'aumento di volume per l'adeguamento tecnologico, l'adozione delle limitazioni e degli accorgimenti tecnico costruttivi indicati alla lett. b) dello stesso comma 3;

1.9.3. comma 6 occorre precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;

1.9.4.comma 8 occorre inserire con riferimento alla ripermimetrazione il richiamo anche alla fascia a*;

1.10 art. 16 Aree a diversa suscettività dissesto

1.10.1 comma 1 occorre sostituire nel richiamo all'art. 12 comma 2 la lett. c) con la lettera b);

1.10.2 comma 2 lettera d) deve essere modificata la norma, che consente per aree a suscettività al dissesto moto elevata (Pg4) la posa in opera di tubazioni al servizio degli edifici in contrasto con quanto previsto dai criteri regionali;

1.10.3 è necessario rettificare la numerazione dei commi successivi al comma 2;

1.10.4 comma 4 occorre aggiungere dopo la parola "contenuto" dell'ultima riga la frase "rispetto all'entità dei parametri geologici, geomorfologici, geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti, tale da consentire interventi di tipo edificatorio di maggior portata rispetto a quelli ammessi nelle stesse aree di frana quiescenti e nelle restanti aree ricomprese nelle Pg3a";

1.10.5 comma 4 quinquies occorre indicare che le risultanze costituiscono aggiornamento di Piano;

1.11 art. 20 (Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territo-

riale) comma 1 occorre eliminare il richiamo all'art. 26 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;

1.12 art. 22 (Indicazione dei soggetti attuatori) occorre sostituire il richiamo all'art. 21 con l'art. 23;

1.13 art. 26 (Interventi edilizi sanabili ai sensi della l. 47/85) occorre inserire la precisazione che gli interventi non siano compresi nell'alveo del corso d'acqua;

Al rilievo a carattere vincolante di cui al punto successivo potrà essere ottemperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso;

1.14 il Piano deve essere adeguato ai criteri informatici regionali.

2. Raccomandazioni ed osservazioni

2.1. si suggerisce di specificare che ogni qualvolta il Piano si riferisce alla Provincia deve intendersi la stessa come organo dell'A.d.B. ed in generale occorre richiamare sempre il concetto che l'Ente autorizzatore è la Provincia e non il CTP organo consultivo;

2.2. art. 10 (Adeguamento opere in concessione) si suggerisce di sostituire il termine "previste" in quanto si riferisce ad opere esistenti;

2.3 art. 11 (Manutenzione degli alvei) si suggerisce di far riferimento, in generale, alle direttive regionali vigenti;

2.4 art. 12 (Individuazione e categorie di aree) è opportuno sostituire al comma 2 lettera a) punto 4) il termine rischio con il termine pericolo;

2.5 art. 15 (Fasce di inondabilità) comma 9 si suggerisce di eliminare, per chiarezza, le parentesi da (a*);

2.6 art. 16 (Aree a diversa suscettività dissesto) si suggerisce, al fine di non ingenerare incertezze, di eliminare il richiamo alle Pg 3;

2.7 art. 17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua) comma 3 relativamente alla prevista non applicabilità della procedura di VIA, ai sensi art.2 comma 5 l.r. 38/98, si suggerisce di valutare quali siano effettivamente gli interventi che ricadano in questa categoria e di precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;

2.8 è opportuno rivedere gli allegati alla normativa, che presentano alcune imprecisioni ed errori;

2.9 è opportuno inserire in Relazione:

- 2.9.1 la descrizione del modello cinematico cui si fa riferimento in relazione idrologica;
- 2.9.2 le spiegazioni, fornite in tabella, alle richieste dell'apporto istruttorio;

2.10 si suggerisce di organizzare i risultati relativi alla sufficienza/insufficienza delle strutture, già riportati nel Piano adottato in calce alle verifiche idrauliche, in una tabella unitaria, per migliorare la leggibilità del Piano stesso;

2.11 si ribadisce quanto già espresso in relazione alla realizzazione di eventuali nuove tombature come soluzione alle criticità idrauliche in ragione delle problematiche e delle criticità connesse alla realizzazione di questi interventi;

2.12 a riguardo dello stato di approssimazione dei rilevamenti geologici di base riscontrato, si ritiene che tali elaborati, in particolare gli elementi contenuti nella carta geomorfologica, possano essere riconsiderati nell'ambito dell'attività, già finanziata, di cui al "Progetto per gli studi di dettaglio di carattere geologico, analisi e monitoraggio dei fenomeni franosi principali, microzonazione sismica ecc. del bacino del T. Armea, con particolare riferimento al territorio del Comune di Ceriana";

2.13 si suggerisce, per chiarezza, di inserire nel Piano le precisazioni e i chiarimenti forniti a seguito dell'apporto istruttorio ed oggetto di riscontro.

b) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.09.2002

N. 999

Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 15 - Recco - Portofino - Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l. r. 18/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:
 - l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, co-

stituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;

– l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s.m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dell'Ambito 15 Recco - Portofino", in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Genova con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 21.6.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 38 del 25 settembre 2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art.97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi,

all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Genova ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- con nota prot. n. 65888 del 25 luglio 2002 e n. 70513 del 9 agosto 2002, la Provincia di Genova, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il piano di cui si tratta al Comitato Istituzionale;
- gli elaborati costituenti il piano sono composti da:

I. Relazione generale

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio

III. Norme di attuazione e quaderni degli allegati tecnici a supporto della normativa

IV. Carta della rete idrografica significativa

V. Carta della franosità reale

VI. Carta della suscettività al dissesto (pericolosità geomorfologica)

VII. Carta delle aree inondabili

VIII. Carta del rischio idrogeologico

IX. Carta degli interventi

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

X. Carta dell'acclività

XI. Carta geolitologica

XII. Carta geomorfologica

XIII. Carta idrogeologica

XIV. Carta dell'uso del suolo

XV. Carta degli incendi boschivi

XVI. Carta delle tracce delle sezioni idrauliche

XVII. Carta degli elementi a rischio

XVIII. Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

XIX. Schede di censimento dei movimenti franosi.

- nella seduta del 4 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegata al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il suo adeguamento da parte della Provincia.

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 97 comma 8 l.r. n. 18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

- a) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dei Torrenti dell'Ambito 15 - Recco - Portofino", adottato dalla Pro-

vincia di Genova con D.C.P. n. 38 del 25.09.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 4 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

A) - Rilievi e precisazioni a carattere vincolante.

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

1. la necessità, per quanto attiene gli aspetti geologici, che:

- vengano considerati costruttivamente gli elementi riportati nella C.G.R. "Bargagli" in particolare per quanto attiene le situazioni di fragilità geomorfologica già segnalate nell'apporto istruttorio;
- sia eliminata l'ultima frase del capitolo 1.3 "Dati utilizzati", del tutto ininfluenza ed incomprensibile per la costruzione del piano stesso;
- vengano risolti i problemi di restituzione grafica relativi alla cartografia geomorfologica, allo stato attuale di difficile lettura;
- venga effettuata la verifica, per quanto attiene la carta della suscettività al dissesto, relativamente alle aree di cava, discarica e riporto, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di una appropriata normativa per le aree abbandonate o dismesse nonché per i riporti;
- venga integrata la relazione nella sezione "Interventi sui versanti (cap. 5.2)" con la trattazione della categoria "misure speciali di prevenzione e protezione" segnalata nella carta degli interventi;

2. relativamente alla Carta delle aree inondabili la necessità di:

- verificare, per i Torrenti Boate e S. Francesco, la Carta complessiva relativa ad entrambi i torrenti;
- esplicitare i motivi che hanno condotto alle modifiche apportate alle aree inondabili del T.Boate in prossimità del parco ferroviario e del tratto terminale;
- revisionare per il T. Recco, dal punto di vista grafico, alcune aree T=50 e T=200 che non sono state correttamente riprodotte;

3. rivedere per i Torrenti Recco e Gentile il grado di rischio indicato nelle Carta del Rischio per alcune aree, in particolare il tratto focivo e via Roma per il T.Recco e il tratto focivo per il T.Gentile, in ragione di una più attenta valutazione degli elementi a rischio presenti;

4. individuare la "fascia di riassetto fluviale", in presenza di interventi di riassetto fluviale già previsti dal Piano. Tale fascia risulta necessaria per l'adeguamento del corso d'acqua nell'assetto definitivo del Piano e la sua mancanza pregiudica l'applicazione degli art. 23 e 25 che la indicano come condizione necessaria per la concessione di condoni edilizi e per la gestione del regime transitorio;

5. esplicitare relativamente alla "Carta delle rete idrografica significativa" e alla "Carta delle fasce fluviali" richiamate nella norma, in relazione all'importanza che queste rivestono, a quale cartografia specifica di Piano si deve far riferimento;

6. art. 4 Elaborati di Piano occorre elencare esplicitamente le carte relative a ciascun Piano indicandone lo specifico riferimento oltre che nelle norme di piano nella Relazione, in quanto la mancanza di una cartografia richiamata nella norma rende la stessa inapplicabile;

7. art. 6 Identificazione del reticolo idrografico principale occorre indicare che:

- i rii rappresentati in questa cartografia comprendono i corsi d'acqua pubblici già iscritti negli elenchi;
- la disciplina vincolistica del Piano si riferisce ai corsi d'acqua identificati in cartografia;

8. art. 8 Distanze dai corsi d'acqua comma 4 occorre:

- esplicitare in quale Tavola sono rappresentati i tratti di corsi d'acqua che hanno formato oggetto di studio;

- eliminare l'ultimo periodo in quanto contraddittorio con quanto previsto all'art. 15 comma 2;

9. art. 11 Manutenzione degli alvei occorre che le direttive dell'Autorità di bacino di rilievo regionale inserite negli allegati tecnici risultino conformi a quelle approvate dal Comitato Istituzionale;

10. art. 12 Individuazione e categorie di aree comma 2 lett. b) punto 2 II devono essere escluse dalle Pg3a le zone a franosità diffusa quiescenti;

11. art. 13 Alveo Attuale comma 1 lett. b eliminare le parole "volte a snaturare la specifica caratteristica e funzionalità fluviali";

12. art. 15 Fasce di inondabilità comma 6 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;

comma 10 ricondurre la possibilità di realizzare opere in deroga ai divieti previsti per le fascia A, B a quanto previsto dai criteri regionali, fermo restando che gli interventi ammessi devono ricadere in tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati;

13. art.17.Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua non risulta corretto il richiamo al capitolo "Piano di interventi per la mitigazione del rischio" in quanto non presente per la parte idraulica nei documenti di Piano e che quindi occorre formulare;

14. art. 19 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale occorre eliminare il richiamo all'art. 18 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;

15. art. 21 Indicazione dei soggetti attuatori eliminare il riferimento all'art. 23 in luogo dell'art. 22;

16. occorre rendere conformi gli allegati tecnici, a corredo della normativa, a quanto previsto dai criteri regionali della D.G.R. 357/2001 ed

il richiamo agli stessi nelle norme di Piano deve essere specifico rispetto alla numerazione;

17. prevedere, qualora disponibile l'individuazione del tracciato dello scolmatore per i Torrenti S. Siro e Magistrato, una disciplina specifica per le aree interessate al fine di non creare ostacoli o rendere più problematica la realizzazione dell'opera stessa;

Ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, di cui ai punti successivi, potrà essere ottemperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso:

18. è necessario effettuare gli approfondimenti idraulici e geologici, richiesti e suggeriti in fase di apporto istruttorio parzialmente o non del tutto riscontrati;

19. occorre indicare, prima della formulazione dei programmi di intervento, la priorità degli interventi idraulici;

20. occorre verificare, prima della formulazione dei programmi di intervento, che, qualora siano previsti interventi relativi ad opere puntuali di adeguamento di attraversamenti, tali interventi costituiscano un effettivo miglioramento delle condizioni di rischio;

21. i Piani devono essere adeguati ai criteri informatici regionali.

B) - Raccomandazioni ed osservazioni

Relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaiono suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l'interpretazione e, quindi, l'applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:

1. per la parte geologica, considerato che la descrizione delle aree a maggior rischio risulta, viste le minime integrazioni apportate, alquanto concisa, è opportuno completare il capitolo con una miglior trattazione delle problematiche geo-

morfologiche almeno per le aree più conosciute (vedi ad esempio S.Rocco Mortola);

2. per la parte idraulica è opportuno:

- Settore B estendere la verifica a tutta la tombinatura del Fosso Acqua viva, in considerazione della criticità delle sezioni a monte dello sbocco;

- indicare il livello di rischio associato agli interventi indicati nella Scheda riassuntiva degli interventi strutturali;

3. art. 10 Adeguamento opere

- adeguare la rubrica indicando "Adeguamento opere in concessione";

- comma 1, dopo le parole "devono essere adeguate", aggiungere le parole "secondo le modalità previste nel Piano";

4. art. 12 Individuazione e categorie di aree

comma 2 lett. c) è opportuno precisare in quale parte del piano risulta metodologicamente determinato il livello di rischio idrogeologico;

5. art. 15 Fasce di inondabilità

comma 10 si suggerisce di indicare puntualmente a quali commi si riferisce la deroga ivi prevista;

6. art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto comma 7 bis dopo le parole "ampiezza significativa" aggiungere il termine "quali";

7. art. 17 Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua si suggerisce di precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;

b) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.09.2002

N. 1002

Variazioni per euro 906.381,86 al bilancio 2002 ai sensi art. 9 L.R. 7.5.2002, n. 21 assegnazione statale di somme per rafforzamento e sviluppo delle imprese agricole di trasformazione e commercializzazione - D.Leg. 30.4.1998, n. 173 (16^o provv.to)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 30.4.1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della L. 27.12.1997, n. 449";

Visto in particolare l'art. 13, comma 1, del suddetto D.Lgs. 173/1998, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare;

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 17.5.1999, n. 144 che, al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, istituisce il Fondo per lo sviluppo in agricoltura per il finanziamento dei regimi di aiuto di cui al D.Lgs. 173/1998;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale n. 52987 del 28.12.2001 con il quale è impegnata a favore delle Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano la somma complessiva di lire 100.000.000.000, pari ad euro 51.645.689,91, e che assegna alla Regione Liguria la somma di lire 1.755.000.000, pari ad euro 906.381,86, per il regime di aiuti di cui al suddetto art.13 del D.Lgs.173/1998;

Preso atto che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale n. 12548 del 7.8.2002 è stata trasferita alle Regioni e Province Autonome la somma complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 351.000,00 alla Regione Liguria, quale primo anticipo per il regime di aiuti di cui al predetto art.13 del D.Lgs. 173/1998;

Visti la legge regionale 7.5.2002, n. 21 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2002" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 10.5.2002, n. 441 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2002 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2002", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Visto l'art. 37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26.3.2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 21/2002;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2002, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di 906.381,86 euro per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2002";

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilan-

cio di previsione per l'anno finanziario 2002, in termini di competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.8 "Trasferimenti per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia montana" + 906.381,86 euro

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 13.208 "Interventi per la cooperazione in agricoltura" + 906.381,86 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2002", in termini di competenza e di cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 4.2.8 - capitolo 1415 "Fondi provenienti dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per la concessione di aiuti a favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione nel settore agricolo (art.13 comma 1 D.Leg. 30.4.1998, n. 173)" è iscritta la previsione di euro 906.381,86 (novecentoseimilatrecentoottantuno/86);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 13.208 - capitolo 6926 "Contributi per la concessione di aiuti a favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione nel settore agricolo (art.13 comma 1 D.Leg. 30.4.1998, n. 173)" è iscritto lo stanziamento di euro 906.381,86 (novecentoseimilatrecentoottantuno/86);

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

18.09.2002

N. 141

**Sostituzione di un componente del
Consiglio della Camera di Commercio
di Savona.**

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:

- sig. Massimo Parodi, nato a Varazze (SV) il 1° gennaio 1964, è nominato componente nel Consiglio Camerale di Savona per il Settore Industria - Piccola Impresa in rappresentanza dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, in sostituzione del Sig. Marco Sabatelli, dimissionario.
- Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

20.09.2002

N. 143

**Integrazione al decreto del Presidente
della Giunta Regionale n.129 del
12.8.2002 ad oggetto "Rinnovo Consiglio dell'Ente Parco dell'Antola".**

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- di nominare, ad integrazione del Decreto n.

129 del 12.8.2002, per i motivi indicati in premessa ai fini della costituzione del Consiglio dell'Ente Parco dell'Antola, le persone di seguito indicate:

Edoardo Walter Tizzi rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

Marcello Mula rappresentante della Provincia di Genova.

- di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E
ASSISTENZA TECNICA**

02.09.2002

N. 1895

**Legge n. 313/98. Autorizzazione
all'O.N.A.O.O. - Imperia - per lo svolgimento di un corso di formazione professionale per assaggiatori di olio di oliva.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (ONAOO) - con sede presso la Camera di Commercio di Imperia - ad effettuare il corso per Assaggiatori olio di oliva che si svolgerà come di seguito specificato:
 - nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 novembre 2002;
 - con orario I lezione: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00; II lezione: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; III e IV lezione: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30; V lezione dalle 8,30 all e12,30;
 - durata corso 38 ore
 - con sede: presso il Polo Didattico di Imperia

- Università degli Studi di Genova Via Nizza
8 Imperia,

- responsabile Capo Panel: Dr. Marcello Scoccia;

2. di determinare, a carico dell'ONAOO per la realizzazione del corso le seguenti prescrizioni:

- al termine del corso dovrà essere trasmessa alla Regione Liguria la relazione conclusiva sull'attività, i partecipanti e le risultanze del corso stesso redatta dal Capo Panel, responsabile del corso stesso;

- la disponibilità di accesso ai funzionari della Regione - Servizio Ispettorato Funzioni Agricole competente per territorio - ad effettuare controlli a campione durante lo svolgimento del corso;

- la previsione, nell'ambito del corso, di una sessione riguardante la normativa DOP e le caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" e la programmazione regionale in materia con l'eventuale coinvolgimento di personale della Regione Liguria competente in materia;

3. di inviare il presente provvedimento all'ONAOO - Imperia, per l'attuazione di quanto di competenza e al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per opportuna conoscenza;

4. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa diffusione.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO TRIBUTI**

16.09.2002

N. 1846

Undicesima variazione al Decreto Dirigenziale n. 3159/99 (Delegazione Aci) per nuova autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di modificare l'elenco delle delegazioni facente parte integrante del decreto 3159/99 citato autorizzando la delegazione ACI di Pietra Ligure denominata "Autoscuola Marziano & C Sas di Marziano Rosanna" Via N. Sauro, 16 - 17027 Pietra Ligure - Savona - Cod. ASV1798 alla riscossione della tassa automobilistica;

- di disporre il riversamento alla Regione delle somme riscosse dalla delegazione Aci, autorizzata con il presente decreto, tramite procedura bancaria (RID) nei termini di cui all'art. 6 del Decreto 13.9.1999 pena la revoca dell'autorizzazione concessa;

- di nominare la delegazione medesime responsabili del trattamento dei dati ai sensi della Legge n.675/1996;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Luciano Stefanelli

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 12 - VIABILITÀ ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.9.2002

N. 5226/79183

GE/112. Comune di Genova. P.R.U. di Porta Soprana - San Donato - Comparto "C". Sistemazione area di sedime dell'edificio di Vico del Dragone n. 3 (all'intersezione tra Vico del Dragone e Vico Boccadoro). Espropriazione, a favore del Comune di Genova, degli immobili necessari.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

omissis

DISPONE

- 1) l'espropriazione, a favore del Comune di Genova della quota di sedime del civ. n. 3 di Vico del Dragone di proprietà delle ditte sottoindicate, facente parte del Piano di Recupero del Comparto "C" del programma di risanamento della zona di Porta Soprana - San Donato nel Centro Storico di Genova, interessata dal progetto di realizzazione di vani tecnici per la raccolta di rifiuti urbani e di sistemazione della soprastante zona a verde e piazzetta pubblica, censita nel NCT del Comune medesimo.

omissis

I dati di identificazione degli immobili soggetti ad esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - via G. Maggio 3.

Genova, 19.9.2002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Ing. Pietro Bellina

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

28.05.2002

N. 278

Pratica n. 4652 - Corso d'acqua: Torrente Ribarberi. Nulla Osta n. 10581. Domanda della Ditta: ACAM S.p.A. Relativa all'autorizzazione per il mantenimento in sanatoria di una condotta in acciaio DN 80 e per lo spostamento di condotte in polietilene posizionate in attraversamento ed all'interno dello scatolare di copertura del Torrente

Ribarberi in Comune di: S. Stefano Magra, località Ponzano Magra.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: ACAM S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per il mantenimento in sanatoria di una condotta in acciaio DN 80 e per lo spostamento di condotte in polietilene posizionate in attraversamento ed all'interno dello scatolare di copertura del Torrente Ribarberi in Comune di: S. Stefano Magra, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

P. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

18.09.2002

N. 491

Corso d'acqua: Rigoletto. Deroga n. 173. Domanda della Ditta: Mencacci Alessandra e altri inerente la richiesta di variante alla determinazione n. 164 del 20.05.2000 relativa alla deroga della distanza di rispetto spondale, nel territorio del Comune di Sarzana per la realizzazione di un edificio residenziale.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Il rilascio dell'autorizzazione alla deroga di ri-

spetto spondale in variante alla determinazione n. 164 del 20.05.2000 per l'autorizzazione delle opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio, riguardanti la realizzazione di un edificio residenziale, alla distanza non inferiore a ml. 10,00 dal piede all'opera di protezione spondale e comunque dal limite della proprietà demaniale alle stesse condizioni prescritte

nel precedente atto autorizzativo sopra richiamato.

omissis

IL DIRIGENTE
Dot. Ing. Giotto Mancini
